

AVVISO n. 11/2021

Procedura per le candidature all’inserimento nell’Albo degli esperti della valutazione iniziale e periodica dei corsi e delle istituzioni dell’Alta Formazione Artistica, Musicale e coreutica (AFAM) – profilo STUDENTE VALUTATORE AFAM

IL DIRETTORE

VISTA la Legge del 21 dicembre 1999, n. 508, e successive modifiche e integrazioni, recante “Riforma delle Accademie di belle arti, dell’Accademia Nazionale di danza, dell’Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati” e in particolare l’articolo 2, comma 8, lettera l), con il quale si determina la verifica periodica, anche mediante l’attività dell’Osservatorio (poi CNVSU), del mantenimento da parte di ogni istituzione degli standard e di requisiti prescritti;

VISTO il Decreto-legge del 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla Legge del 24 novembre 2006, n. 286, recante “Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria”, con il quale all’art. 2, commi da 138 a 142, viene soppresso il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (CNVSU) conferendo le funzioni alla costituenda Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR);

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, contenente il “Regolamento recante criteri per l’autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della Legge 21/12/99, n. 508”;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, contenente il “Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell’art. 2 della Legge 21/12/99, n. 508” e in particolare:

- l’art. 11, comma 1, il quale prevede che, fino all’entrata in vigore del regolamento che disciplina le procedure, i tempi e le modalità per la programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo dell’offerta didattica, ai sensi dell’articolo 2, comma 7, lettera g), della citata legge n. 508 del 1999, l’autorizzazione a rilasciare i titoli di Alta formazione artistica, musicale e coreutica può essere conferita, con decreto del Ministro, a istituzioni non statali già esistenti alla data di entrata in vigore della legge;
- l’art. 11, comma 2, il quale prevede che l’autorizzazione a rilasciare i titoli di Alta formazione artistica, musicale e coreutica è concessa, tra l’altro, su parere del CNVSU, in ordine all’adeguatezza delle strutture e del personale alla tipologia dei corsi da attivare;

CONSIDERATA, inoltre, la mancata emanazione a oggi del Decreto di cui all’art. 2, comma 7, lettera g), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, relativo alle procedure, ai tempi e alle modalità per la programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo dell’offerta formativa del settore AFAM, e del Decreto di cui alla lettera i), relativo alla valutazione delle Istituzioni AFAM;

VISTO il Regolamento che disciplina la struttura e il funzionamento dell’ANVUR, emanato con Decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, e in particolare:

- l’art. 2, comma 3, nel quale è indicato che l’ANVUR svolge le funzioni di agenzia nazionale sull’assicurazione della qualità, così come previste dagli accordi europei in materia, nell’ambito della

realizzazione dello spazio europeo dell'istruzione superiore e della ricerca (*European Higher Education Area – EHEA*);

- l'articolo 3, comma 1, lettera i), nel quale si prevede che l'ANVUR svolga, su richiesta del Ministro e compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, ulteriori attività di valutazione, nonché di definizione di standard, di parametri e di normativa tecnica;
- l'art. 8, comma 2, nel quale si prevede che il Consiglio Direttivo, fra i vari compiti a esso attribuiti, “determina le attività e gli indirizzi della gestione dell’Agenzia, nonché i criteri e i metodi di valutazione, predispose il programma delle attività, approva il bilancio preventivo, il conto consuntivo e i rapporti di valutazione”;
- l'art. 10, comma 1, secondo il quale il Direttore dell’Agenzia è responsabile dell’organizzazione interna e della gestione delle attività amministrativo-contabili dell’Agenzia e, in particolare, cura l’esecuzione delle deliberazioni, delle indicazioni operative e degli indirizzi strategici del Presidente e del Consiglio Direttivo;
- l'art. 12, comma 4, lettera d), come modificato dall’art. 60, comma 3 bis, del Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98, secondo il quale il Direttore dell’Agenzia stipula, ai sensi dell’art. 7, comma 6, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, previa delibera del Consiglio Direttivo, contratti con Esperti della valutazione scelti tra studiosi italiani e stranieri nei settori di competenza dell’Agenzia, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili nel bilancio dell’Agenzia a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

VISTO il “Regolamento relativo all’organizzazione e al funzionamento dell’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR)”, adottato con Delibera del Consiglio Direttivo n. 31/2012 e successivamente modificato con le Delibere n. 51 del 15 aprile 2015, n. 56 del 28 aprile 2015, n. 25 del 24 febbraio 2016, n. 94 del 28 giugno 2017 e n. 182 del 2 novembre 2017;

VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”, che affida all’ANVUR la verifica delle Relazioni annuali dei Nuclei di Valutazione delle Istituzioni AFAM;

VISTO il D.M. 9 gennaio 2018, n. 14, con il quale il MIUR, nell’ambito di un processo di riordinamento del settore AFAM, ha definito le modalità per la messa a ordinamento dei corsi di II livello biennali AFAM già autorizzati in via sperimentale e i criteri per l’accreditamento di nuovi corsi;

VISTO in particolare l’art. 8, comma 1, del predetto D.M. 14/2018 nel quale è stabilito che la richiesta di accreditamento iniziale di nuovi corsi di II livello biennali da parte delle Istituzioni AFAM, ivi comprese quelle di cui all’art. 11 del D.P.R. 212/2005, è esaminata dal Ministero e, per quanto di competenza, dall’ANVUR sulla base dei seguenti elementi: a) parere rilasciato dai Comitati di cui all’art. 6, comma 5, del D.M. 14/2018 limitatamente agli Istituti musicali di studi superiori interessati; b) possesso dei requisiti didattici e di qualificazione della ricerca; c) valutazione relativa alla sussistenza di dotazioni edilizie e strumentali che devono avere carattere di stabilità; d) valutazione, dal punto di vista quantitativo e qualitativo, della docenza da impegnare nei corsi commisurata al numero e alla tipologia delle attività formative e rapportata al numero degli studenti iscrivibili; e) valutazione relativa alla sussistenza di adeguate risorse finanziarie con l’obiettivo di verificare la sostenibilità e la qualità complessiva dell’Istituzione e dei corsi con particolar riguardo alla congruità delle risorse economiche previste per la docenza in rapporto alla tipologia dei corsi da attivare; f) organizzazione dell’istituto coerente con i principi organizzativi di cui D.P.R. n. 132/2003;

CONSIDERATO che, per l'accreditamento iniziale di nuovi corsi di II livello biennali AFAM, sono di competenza dell'ANVUR gli elementi di valutazione di cui alle lettere b), c), d) ed e) dell'art. 8, comma 1, del suddetto D.M. 14/2018;

VISTA la nota del Segretario Generale del MUR n. 1071 del 1° febbraio 2021, nella quale sono fornite le indicazioni operative per la presentazione di proposte di autorizzazione di nuove Istituzioni non statali 3 AFAM, la valutazione iniziale e periodica e l'istituzione di nuovi corsi, ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212, che trovano applicazione dall'a.a. 2021/2022 in sostituzione di quelle fornite con la nota MIUR n. 8093/2016;

VISTO il documento "*Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area*" (ESG 2015) e la necessità di dare maggiore rilievo ai principi europei all'interno delle procedure di valutazione di competenza dell'Agenzia per il settore AFAM;

CONSIDERATO che, in relazione a quanto previsto dalle suddette linee guida europee in materia di assicurazione della qualità nello spazio europeo della formazione superiore, debbano far parte dei panel di valutazione nominati dalle Agenzie anche "studenti valutatori";

CONSIDERATO che è necessario, anche in linea con gli standard internazionali seguiti dalle Agenzie di valutazione, svolgere l'attività di valutazione nel rispetto dei principi di indipendenza, imparzialità, trasparenza ed economicità;

VISTO l'Albo degli Esperti della Valutazione dell'ANVUR per le attività di valutazione relative ai settori AFAM della musica, delle arti visive e dello spettacolo, del design, istituito con Delibera del Consiglio Direttivo n. 3 del 15 gennaio 2014 e successivamente modificato con Delibera n. 198 del 29 novembre 2017 attraverso la nuova denominazione "Albo degli esperti della valutazione iniziale e periodica dei corsi e delle istituzioni dell'Alta formazione Artistica, musicale e coreutica (AFAM)";

VISTA la Delibera del Consiglio Direttivo n. 54 del 4 marzo 2021, che ha modificato l'Albo degli esperti della valutazione iniziale e periodica dei corsi e delle Istituzioni AFAM, attraverso la definizione dei seguenti profili professionali: "Esperto di valutazione di Sistema", "Esperto di valutazione Disciplinare", "Studente Valutatore";

CONSIDERATO che il suddetto Albo degli esperti costituisce la banca dati da utilizzare per il conferimento di incarichi a Esperti per lo svolgimento delle richiamate attività, ma che l'iscrizione allo stesso non comporta alcun diritto a ottenere il conferimento di incarichi;

CONSIDERATA l'elevata numerosità e la diversa tipologia di attività di valutazione che l'Agenzia è chiamata a svolgere, concernente l'accreditamento iniziale e periodico delle Istituzioni AFAM e il potenziamento dell'autovalutazione da parte delle Istituzioni AFAM;

VISTA la delibera del Consiglio Direttivo n. 124 del 10 giugno 2021, riguardante le procedure per la nomina delle Commissioni di Esperti della Valutazione del settore AFAM (CEV-AFAM) e definizione dei compensi degli Esperti;

RITENUTO che sarà necessario individuare un numero di Commissioni sufficiente a garantire il principio di imparzialità e l'assenza di cause di incompatibilità nelle valutazioni che verranno richieste dal Ministero all'ANVUR;

VISTA la Delibera del Consiglio Direttivo n. 111 del 19 maggio 2021 di approvazione dell'elenco degli iscritti all'Albo;

CONSIDERATO che alcune macro-aree o settori artistico-disciplinari non sono rappresentati nell'Albo o risultano rappresentati da un numero di esperti tale da non consentire la costituzione delle CEV-AFAM per le prossime attività di valutazione, nonché il rispetto dei principi di rotazione e parità di genere;

VISTA la Delibera del Consiglio Direttivo n. 213 del 7 ottobre 2021, che ha riaperto i termini per la presentazione delle candidature per l'iscrizione all'Albo degli Esperti della valutazione iniziale e periodica dei corsi e delle Istituzioni dell'Alta formazione Artistica, musicale e coreutica (AFAM), per i profili professionali di "Esperto di Sistema", "Esperto Disciplinare" (suddiviso nei diversi settori artistico-disciplinari), "Studente Valutatore" e specificando i requisiti di competenza,

CONSIDERATO che per l'iscrizione all'Albo i candidati ritenuti idonei da un'apposita Commissione dovranno frequentare con esito positivo un appropriato percorso formativo;

VISTO il Bilancio di previsione 2021 dell'Agenzia, approvato con delibera del Consiglio Direttivo n. 269 del 17 dicembre 2020;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere con il presente avviso alla riapertura dei termini della procedura di iscrizione all'Albo per il profilo di Studente Valutatore per l'Alta Formazione Artistica, Musicale e coreutica (Studente Valutatore AFAM);

AVVISA

Art. 1

Call per Studente Valutatore per l'Alta Formazione Artistica, Musicale e coreutica (Studente Valutatore AFAM)

È riaperta la procedura per l'iscrizione all'Albo, di cui alla delibera del Consiglio Direttivo n. 213 del 7 ottobre 2021, profilo di Studente Valutatore AFAM per le attività di valutazione iniziale e periodica dei corsi e delle istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e coreutica.

Art. 2

Requisiti richiesti

Oltre ai requisiti generali per l'ammissione al pubblico impiego, per l'ammissione alla procedura è richiesto:

- i. possesso dei requisiti di seguito indicati:

- a) essere iscritto ad un anno successivo al primo di un corso di diploma accademico di I livello oppure essere iscritto ad un corso di diploma accademico di II livello presso un'Istituzione AFAM italiana o straniera;
 - b) per i candidati studenti iscritti presso Istituzioni AFAM italiane, aver maturato un'esperienza di almeno 2 anni come componente di uno dei seguenti organi delle Istituzioni AFAM: Consulta degli Studenti (Presidente o Componente eletto dagli studenti), Consiglio Accademico (designato dalla Consulta), Consiglio di Amministrazione (designato dalla Consulta);
 - c) per i candidati studenti iscritti presso Istituzioni AFAM straniere, aver maturato un'esperienza di almeno 2 anni come valutatore di Istituzioni del settore;
- ii. buona conoscenza della lingua inglese.

I requisiti richiesti per l'ammissione alla procedura devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura stessa.

I candidati stranieri dovranno dichiarare altresì di essere in possesso di una buona conoscenza della lingua italiana e della normativa che regola il sistema AFAM.

Art. 3

Presentazione delle domande – termini e modalità

I candidati dovranno far pervenire all'ANVUR la propria domanda di partecipazione alla procedura, in conformità all'Allegato 1.

La domanda dovrà essere sottoscritta con firma autografa o digitale e inviata, entro le ore 12.00 del giorno 26/11/2021 a mezzo PEC alla casella di posta elettronica **anvur@pec.anvur.it** specificando il seguente oggetto: "NOME COGNOME – Avviso 11/2021. Profilo Studente Valutatore AFAM".

Il candidato, la cui domanda sia stata trasmessa oltre il termine indicato, si intende automaticamente escluso, senza alcun onere di comunicazione da parte dell'Agenzia.

Alla domanda di cui all'Allegato 1 dovrà essere accluso, a pena di esclusione, il **curriculum vitae** debitamente sottoscritto, in cui il candidato indicherà il possesso dei requisiti specifici di cui all'art. 2 del presente avviso, nonché le esperienze lavorative, le conoscenze e le competenze e altri titoli posseduti che saranno valutati dalla Commissione.

Per quanto attiene le esperienze maturate, queste dovranno riportare i periodi con l'indicazione di svolgimento delle attività espressi in mm/aa, con l'indicazione dell'Ente/Istituzione/committente, dei ruoli ricoperti e dell'attività svolta. Per quanto concerne gli altri titoli dovranno essere dichiarati tutti gli elementi idonei a qualificarli ai fini della valutazione.

Alla domanda sottoscritta con firma autografa dovrà essere allegata una copia del **documento di riconoscimento in corso di validità**. L'Agenzia si riserva la facoltà di procedere a idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive contenute nella domanda di partecipazione alla procedura e nel curriculum.

Art. 4

Esclusione dalla procedura

Non sono prese in considerazione, e comportano l'esclusione dalla procedura:

- a) le domande dalle quali non risulti il possesso dei requisiti prescritti all'art. 2;
- b) la trasmissione della domanda con modalità diverse da quella descritta nell'art.3;
- c) la trasmissione della domanda oltre il termine perentorio di scadenza;
- d) la mancata sottoscrizione, con firma autografa o digitale, della domanda;
- e) le domande prive del documento di riconoscimento in corso di validità, nel caso di sottoscrizione, con firma autografa, della domanda;
- f) le domande prive dell'allegato curriculum vitae firmato.
- g) le domande che presentano vizi non ritenuti sanabili dalla Commissione.

Art. 5

Commissione e valutazione

La Commissione esaminatrice è nominata con delibera del Consiglio Direttivo ed è formata da tre componenti di cui uno con funzioni di Presidente. Svolgerà le funzioni di segretario della Commissione un funzionario dell'Agenzia nominato con il medesimo provvedimento.

Il responsabile del procedimento, verificata l'assenza di vizi formali nelle domande delle candidature pervenute, trasmetterà l'elenco dei candidati alla Commissione, che esaminerà i curricula considerando idonei i candidati in possesso dei requisiti minimi previsti dall'art. 2. L'elenco dei candidati idonei sarà pubblicato sul sito dell'Agenzia.

Trattandosi di procedura diversa da quella concorsuale e/o paraconcorsuale non è prevista alcuna graduatoria.

I candidati idonei saranno avviati alla frequenza di un percorso formativo obbligatorio e propedeutico per l'iscrizione all'Albo degli esperti della valutazione iniziale e periodica dei corsi e delle istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e coreutica.

A conclusione della positiva frequenza al percorso formativo, acquisita inoltre, da parte di ciascun candidato idoneo, l'adesione al rispetto del Regolamento e del Codice Etico dell'Agenzia, il Consiglio Direttivo con apposita delibera dispone l'iscrizione dei candidati idonei nell'Albo degli esperti della valutazione iniziale e periodica dei corsi e delle istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e coreutica – profilo Studente Valutatore AFAM.

L'Albo definitivo degli iscritti sarà pubblicato sul sito www.anvur.it.

Art. 6

Caratteristiche e natura dell'incarico

L'Albo degli esperti della valutazione iniziale e periodica dei corsi e delle istituzioni AFAM costituisce la banca dati utilizzata dall'Agenzia per il conferimento di incarichi per la valutazione delle sedi e dei corsi di studio attivati presso le istituzioni AFAM secondo il programma definito dall'Agenzia.

L'Iscrizione all'Albo ha una durata di due anni, eventualmente rinnovabile su richiesta dell'interessato previa verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 2.

L'iscrizione all'Albo non comporta alcun diritto ad ottenere il conferimento di incarichi.

Il conferimento dell'incarico agli esperti iscritti nell'Albo avrà natura temporanea e sarà effettuato dal Direttore, previa delibera del Consiglio Direttivo, con la stipula di un contratto e secondo criteri che assicurino nello svolgimento della prestazione richiesta il rispetto dei principi di indipendenza, imparzialità, rotazione e l'assenza di cause di incompatibilità e di conflitti di interesse secondo modalità esplicitate in sede di conferimento.

Il contratto disciplinerà, in particolar modo, i compiti da svolgere, i tempi richiesti per la conclusione delle attività, gli obblighi dell'esperto ed il compenso previsto.

Il conferimento dell'incarico è sottoposto al controllo preventivo della Corte dei Conti e l'esperto, ove necessario, dovrà fornire l'autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza.

La prestazione richiesta sarà svolta personalmente dall'esperto senza alcun vincolo di subordinazione gerarchica con l'Agenzia, nell'ambito prestabilito dal Committente stesso per il perseguimento dell'obiettivo definito nel contratto.

La prestazione dell'esperto – di norma – è svolta nell'ambito di una Commissione di Esperti della Valutazione per il settore AFAM (CEV-AFAM) la cui composizione e numerosità sarà proporzionata al numero e alla complessità delle Sedi e dei Corsi da valutare. Le CEV-AFAM sono nominate dal Consiglio Direttivo e composte dalle diverse tipologie di esperti necessarie per la valutazione delle sedi e dei corsi delle Istituzioni AFAM.

I compensi spettanti agli esperti saranno individuati con apposita delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 7

Compiti dello Studente Valutatore

La prestazione richiesta dall'ANVUR allo Studente Valutatore AFAM iscritto all'Albo potrà avere per oggetto i seguenti compiti:

- attività di valutazione, come componente della commissione di esperti della valutazione per il settore AFAM (CEV-AFAM), anche attraverso visite on site, nell'ambito delle procedure di accreditamento iniziale e periodico relative a istituzioni non statali, istituzioni AFAM;
- analisi dei documenti di autovalutazione inerenti ai corsi, forniti dalle istituzioni AFAM;
- redazione delle previste Relazioni CEV-AFAM secondo i protocolli definiti dall'Agenzia;
- piena collaborazione con gli altri esperti valutatori facenti parte della CEV-AFAM e l'ANVUR anche attraverso strumenti telematici di lavoro collegiale;
- elaborazione di eventuali approfondimenti e specifiche tecniche su esplicita richiesta del Consiglio Direttivo;
- partecipazione ad eventuali gruppi di lavoro costituiti dall'ANVUR per la definizione di linee guida, criteri e metodologie per l'attività di valutazione e monitoraggio delle istituzioni e dei corsi AFAM;
- piena disponibilità a svolgere eventuali visite on site secondo le tempistiche stabilite dal Consiglio Direttivo dell'ANVUR.

Le attività dovranno essere svolte nel pieno rispetto delle Linee Guida, del Regolamento e Codice Etico dell'ANVUR.

Art. 8

Responsabile del procedimento

Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Anna Marchetti, funzionario dell'ANVUR.

Art. 9

Informativa sul trattamento dei dati personali

L'ANVUR, con riferimento alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e al GDPR 2016/679, utilizzerà i dati contenuti nelle domande di partecipazione ai soli fini della gestione della procedura per l'iscrizione all'Albo e per le attività propedeutiche all'eventuale conferimento dell'incarico.

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura che potrà comportare comunicazione a soggetti terzi per la verifica dei requisiti. Detto conferimento si intende espressamente rilasciato con la sottoscrizione della domanda di partecipazione.

Ciascun candidato gode dei diritti riconosciuti ai sensi degli artt. 15 e 22 del GDPR 2016/679, tra i quali il diritto di accedere ai dati che lo riguardano; di far aggiornare, rettificare, integrare i dati erronei o incompleti; di far cancellare i dati trattati in violazione di legge; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati che lo riguardano.

Titolare del trattamento è l'ANVUR, Via Ippolito Nievo n. 35, 00153 Roma, nei cui confronti possono essere fatti valere i diritti di cui sopra.

Il contatto del Referente per la sicurezza del trattamento dei dati è il seguente: dpo@anvur.it

Art. 10 Pubblicità

Il presente Avviso sarà pubblicato integralmente sul sito dell'ANVUR www.anvur.it.

L'ANVUR si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, revocare o modificare in tutto o in parte il presente avviso per giustificati motivi.

Il Direttore
(dott. Daniele Livon)*

* *Documento informatico predisposto, firmato digitalmente e conservato ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.*